



GIAN SIMONE GRASSELLI
NOTAIO

N.1268 di repertorio. N.649 di raccolta.

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di giugno
ad ore undici e quindici minuti

(8 giugno 2019 h.11,15')

in Reggio Emilia, presso la sala riunione della "Casa del
Dono", in Via Muzio Clementi n.2/A

a richiesta dell'Organo Direttivo della Associazione
"SO.CREM.RE - SOCIETÀ DI CREMAZIONE IN REGGIO EMILIA" con
sede in Reggio Emilia (RE) in Viale Martire delle Foibe
n.25/A

Codice Fiscale: 91030160351

Associazione di diritto privato riconosciuta con personalità
giuridica con Decreto n.590 del 15 Ottobre 1987 dal
Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna
iscritta al n.754 del Registro Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato

atto di iscrizione: Provinciale n.26 del 21 gennaio 2000

Io sottoscritto GRASSELLI Dottor GIAN SIMONE Notaio in
Cadelbosco di Sopra iscritto al Collegio Notarile del
Distretto di Reggio Emilia, senza intervento di testimoni
per avere il comparente, che si trova nelle condizioni
richieste dalla legge, dichiarato, con il mio consenso, di
volere rinunciare alla loro assistenza, sono presente nel
luogo suddetto per redigere il Verbale di Assemblea
Straordinaria degli Associati della sopra indicata
Associazione, associati convocati, in questo luogo e ad ore
nove e trenta minuti, in terza convocazione, per discutere e
deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

- 1) Presentazione della Relazione del Consiglio Direttivo
sull'attività svolta nell'anno 2018 e sul programma di
attività per l'anno 2019;
- 2) Presentazione del bilancio consuntivo 2018 e del bilancio
preventivo 2019;
- 3) Interventi, conclusioni e votazione delle relazioni, del
bilancio consuntivo 2018 e del bilancio preventivo 2019;
- 4) Iscrizione della "SO.CREM.RE" all'associazione di secondo
livello "DarVoce" e conseguente approvazione dello statuto e
del regolamento della stessa
- 5) varie ed eventuali

PARTE STRAORDINARIA

1. Adeguamento dello Statuto alla nuova normativa per il
Terzo Settore: discussione e approvazione delle modifiche
statutarie

E' PRESENTE IL SIGNOR

FREGNI ANGELO, nato a Carpi (MO) il 17 marzo 1945, residente
in Spilamberto (MO) in Via Mons. L.della Valle n.16

Registrato a Reggio Emilia

il 14 giugno 2019

al n. 9042

Serie 1T

pensionato

Codice Fiscale: FRG NGL 45C17 B819H

della identità personale del quale io Notaio sono certo, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione di cui sopra, assume su unanime designazione degli intervenuti la presidenza della presente assemblea, invita me Notaio in conformità alla precedente richiesta a procedere alla compilazione del verbale della presente assemblea relativamente alla parte straordinaria dell'ordine del giorno sopra indicato

e procede alle seguenti constatazioni:

- che le precedenti convocazioni sono andate deserte
- che la assemblea è stata regolarmente convocata a norma di Statuto

- che sono presenti quattro Amministratori (Fregni Angelo, Davoli Carlo, Zannini Luigi e Iori Giovanni)

su numero otto Amministratori

- che all'assemblea hanno diritto di partecipare n°3741 (tremilasettecentoquarantuno) soci

- che sono presenti

n°12 (dodici) anzi 11 (undici)

soci in proprio;

n°quattro (4)

soci rappresentati con delega da altri soci, il tutto nel rispetto del vigente statuto dell'associazione

ed il tutto come risulta dall'elenco presenze che si allega al presente atto ad integrante sotto la lettera "A"

- che tutti i soci presenti

hanno diritto al voto secondo quanto previsto dallo statuto associativo

- che secondo quanto previsto dal cd. Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. n.117/2017 e successive modifiche ed integrazioni e dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.20 del 28 Dicembre 2016, per le modifiche dello Statuto necessarie al fine dell'adeguamento alle norme inderogabili previste dal Codice sopra citato o per l'adeguamento alle norme derogabili con espressa clausola statutaria, si applicano le modalità e le maggioranze "ridotte" previste per le deliberazioni della assemblea ordinaria

pertanto in virtù del combinato disposto dal sopra citato Codice del Terzo Settore, dal vigente art.23) dello statuto, la delibera è adottata qualunque sia il numero degli intervenuti e con la maggioranza assoluta dei soci presenti

- che in ogni caso, per la adozione di eventuali nuove clausole statutarie facoltative, in base allo statuto attualmente vigente per le modifiche statutarie dalla seconda convocazione in poi le delibere sono approvate con il voto favorevole di almeno i 4/5 (quattro quinti) dei soci

presenti qualunque sia il numero dei soci intervenuti

il Presidente, avendo accertato la regolarità della costituzione e l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara pertanto valida e costituita l'Assemblea.

Il Presidente prende la parola ed

- espone le ragioni che impongono l'adeguamento dello Statuto alle nuove indicazioni del D.lgs.117/2017 - Riforma del Codice Terzo Settore

- illustra le più significative variazioni che devono intervenire rispetto allo Statuto vigente

- dà lettura delle parti e clausole modificate dello statuto modificato

a questo punto il presidente mi consegna il testo aggiornato dello Statuto Associativo composto da numero 15 (quindici) articoli, e mi richiede di allegarlo al presente atto ed io Notaio lo allego al presente atto ad integrante sotto la lettera "B"

Il Presidente fa pure presente:

- che si rende necessario in questa sede procedere alla modifica della attuale denominazione di "SO.CREM.RE SOCIETÀ DI CREMAZIONE IN REGGIO EMILIA" a quella di "SO.CREM.RE ODV" Società Di Cremazione in Reggio Emilia

- che la Associazione non è titolare di beni immobili o beni mobili registrati od altri beni e diritti da volturare

Dopo esauriente discussione al riguardo, l'assemblea straordinaria degli associati della Associazione "SO.CREM.RE SOCIETÀ DI CREMAZIONE IN REGGIO EMILIA" con sede in Reggio Emilia (RE)

D E L I B E R A

1) di adottare il nuovo Statuto sociale composto da n.15 (quindici) articoli, testo che è stato allegato al presente verbale ad integrante sotto la lettera "B"

e di modificare la attuale denominazione di "SO.CREM.RE SOCIETÀ DI CREMAZIONE IN REGGIO EMILIA" a quella di "SO.CREM.RE ODV" Società Di Cremazione In Reggio Emilia

2) di incaricare il Presidente dell'Associazione agli adempimenti conseguenti.

Le presenti deliberazioni vengono approvate dalla assemblea nel modo seguente:

alla unanimità dei soci presenti e rappresentati per delega nessuno astenendosi

con voto palese e per alzata di mano il tutto come accertato dal Presidente della medesima e come risulta dal foglio presenze allegato al presente verbale sotto la lettera "A"

Infine l'assemblea dà mandato al Presidente di apportare al presente verbale ed alle deliberazioni in esso contenute ed all'allegato Statuto tutte le eventuali soppressioni, modificazioni o aggiunte che venissero richieste dai competenti uffici, ed in particolare per quanto riguarda le modifiche, integrazioni, aggiunte che saranno eventualmente

richieste dal Registro Unico del Terzo Settore in sede di iscrizione.

Le spese ed imposte tutte relative al presente verbale e conseguenti vengono assunte dalla Associazione, la quale chiede l'esenzione dalla imposta di registro e dalla imposta di bollo a norma dell'art.82 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117

Null'altro essendovi a deliberare l'assemblea è sciolta essendo le ore undici e cinquantacinque minuti.

Il comparente mi conferma l'esatta indicazione dei numeri di Codice Fiscale sopra indicati, esonerandomi da ogni responsabilità al riguardo.

Si omette la lettura degli allegati per concorde volontà del comparente e degli intervenuti.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale che ho letto al comparente ed agli intervenuti in assemblea, i quali tutti a mia interpellanza lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed a verità ed il presente verbale viene pertanto sottoscritto a norma di Legge dal Presidente e da me Notaio essendo le ore undici e cinquantacinque minuti.

Consta il presente atto di tre fogli scritti a macchina con nastro indelebile da persona di mia fiducia sotto la mia direzione su dieci intere facciate e sino a qui della undicesima e da me completato.

F.to Angelo Pregni;

F.to Gian Simone Grasselli Notaio.



ASSEMBLEA STRAORDINARIA SO.CREM.RE

DEL 08.06.19

ELENCO PARTECIPANTI

	NOME	COGNOME	DELEGA	FIRMA	VOTO ASSEMBL.
1	LUIGI	ZANNINI	LUCIANO TADON	<i>[Signature]</i>	FAVOREVOLE
2	MAURO	MARMIROLI		<i>[Signature]</i>	FAVOREVOLE
3	CARLO	MAVOLI		<i>[Signature]</i>	FAVOREVOLE
4	ADUA	PONTANESI		<i>[Signature]</i>	FAVOREVOLE
5	ANGELO	FREGGI	GIORGIO MONTANARI	<i>[Signature]</i>	FAVOREVOLE
6	IVANO	FIORINI		<i>[Signature]</i>	FAVOREVOLE
7	GIOVANNI	LORI	MODENA ATRILIO	<i>[Signature]</i>	FAVOREVOLE
8	GIUSEPPINA	GIANOTTI		<i>[Signature]</i>	FAVOREVOLE
9	ELSA ANNA	SARFOR		<i>[Signature]</i>	FAVOREVOLE
10	GIOVANNI	MONTANARI	ROZZI RAMONA	<i>[Signature]</i>	FAVOREVOLE
11	NICOLÒ	DI VITA		<i>[Signature]</i>	FAVOREVOLE
12	DE ANTONIS	PIRELLA		<i>[Signature]</i>	FAVOREVOLE
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

[Signature] Angelo Tadini
 08/06/19
 Ufficio Notarile





Allegato "B" al N. 1268/668

6

STATUTO

dell'Organizzazione Di Volontariato

"SO.CREM.RE ODV"

Società di Cremazione in Reggio Emilia



Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione Di Volontariato denominata: "SO.CREM.RE ODV", Società di Cremazione in Reggio Emilia, con sede legale nel Comune di Reggio Emilia, attualmente in Via Martiri delle Foibe n° 25/a.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

c.1- L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica, aconfessionale, e non ammette discriminazioni di genere, etnia, nazionalità, religione, ideologia politica e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento continuato di attività di Interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate:

- alla promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e della scelta, fatta in vita, della cremazione del proprio corpo dopo la morte,
- alla diffusione della pratica della cremazione delle salme,
- al superamento di tutti i pregiudizi contro i procedimenti crematori atti a trasformare il cadavere nei suoi principi elementari e ridurlo a residui innocui e inalterabili, conformemente a ciò che le leggi dell'Igiene richiedono,
- alla conservazione delle dichiarazioni dei soci della volontà di essere cremati e garantire il rispetto delle volontà espresse,
- alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e ad un utilizzo razionale del territorio,
- alla organizzazione e gestione di attività culturali e di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

c.2- In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- aiutare i congiunti nell'espletamento delle pratiche imposte dalla legge per la cremazione delle salme,
- sorvegliare affinché la funzione crematoria e la raccolta delle ceneri avvenga con quella pia solennità che si conviene al rispetto dei morti e al bisogno supportare i parenti nella dispersione delle ceneri in natura,
- adoperarsi affinché gli oneri della cremazione siano contenuti nei minimi di spesa in modo da favorire anche le classi meno abbienti,
- favorire la pratica del volontariato e la costituzione di nuove Società crematorie,
- promuovere con pubblicazioni e iniziative pubbliche la corretta informazione sulla pratica della cremazione,
- collaborare con altre Società di Cremazione, con la federazione che la rappresenta e con Enti Pubblici per la miglior realizzazione degli scopi previsti dal presente Statuto,
- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali,

- promuovere partenariati e protocolli d'intesa e stipulare eventuali convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati.

c.3- Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazioni, legati o lasciti;
3. contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi della cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra attività ammessa ed entro i limiti indicati dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, se regolarmente deliberate dagli organi statutariamente competenti.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati in occasione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 117/2017.



Angelo Tregain

Art. 4 - Soci

All'associazione possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione, tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. Tutti i soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, o quanto previsto al successivo articolo 5.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli Interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel registro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 3 anni consecutivi e trascorsi sei mesi dall'ultimo sollecito;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni dello statuto, degli eventuali regolamenti, delle delibere degli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo, in ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul registro degli associati.

Il socio recaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.



Angelo Ruffini

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, se maggiorenni, dell'elettorato attivo e passivo; (nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto l'accesso alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari);
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia dietro presentazione di domanda scritta motivata rivolta al Presidente.

I soci sono tenuti a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;

L'Organo di Controllo verrà nominato qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117, richiamata all'art. 12 del presente statuto.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 5 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo, o l'uno per cento degli associati, ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il mese di aprile.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 12 giorni prima della data della riunione.

L'avviso deve contenere il luogo, il giorno, l'ora della prima convocazione, l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, nonché luogo, giorno ed ora fissati per la seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.



Handwritten signature: Angelo T...

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, o rappresentata, almeno la metà dei soci, in seconda convocazione, trascorse almeno 24 ore l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti, vincolano i soci assenti o dissenzienti e sono riportate nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea ordinaria:

- delibera il numero di membri che formano il consiglio Direttivo, nel rispetto del successivo art. 9
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla elezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

Le votazioni saranno fatte per alzata di mano, o a scrutinio segreto quando questo sia richiesto da almeno il 10 % dei soci presenti.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto e per la fusione o la scissione occorre in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale le deliberazioni in merito a modifiche statutarie, fusione o scissione saranno valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottate all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9 - Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque ed eletto dall'Assemblea dei soci.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.



Notario
Man. S. M. M.

Angelo T. T.

11

grandi. Matus
di M. S. Matus

Nel caso in cui, per dimissioni, assenze prolungate, o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decade dall'incarico, il Consiglio stesso provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

In caso di assenza di non eletti l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva;

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere; la stessa carica non può essere ricoperta per più di tre mandati completi anche non consecutivi;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone i bilanci consuntivi e preventivi, redatti secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera sull'accettazione di donazioni e lasciti a favore dell'associazione;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera in merito allo svolgimento delle attività diverse, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.



Angelo Reggiani

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi, anche per posta elettronica, almeno giorni prima della riunione e in caso di urgenza, telefonicamente, con almeno due giorni di preavviso.

Di regola è convocato ogni 4 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni riunione del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, sono conservati agli atti.

Art. 10 - Il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario

Il Presidente presiede il Consiglio e l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di democraticità per tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente può assumere per conto dell'associazione le funzioni di esecutore testamentario di un socio e di qualsiasi altra persona, per quanto riguarda le disposizioni di ultima volontà relative alla cremazione.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed è coadiuvato dal Segretario che stende i verbali e collabora nella gestione.

Art. 11 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile della gestione contabile, degli incassi e dei pagamenti per conto dell'associazione e predisporre i bilanci da sottoporre al Consiglio e alla Assemblea.

Art. 12 - Organo di Controllo

La costituzione dell'Organo di Controllo all'interno dell'Associazione è obbligatorio secondo quanto stabilito dalle norme vigenti. Attualmente è obbligatorio quando siano superati per due esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari o superiore ad Euro 110.000,00
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate pari o superiori ad Euro 220.000,00
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari o superiori a 5 unità.

L'Organo di Controllo è composto da tre membri compreso il suo Presidente. È facoltà dell'Assemblea, in presenza dei requisiti di legge nominare un Organo di Controllo monocratico.

L'Organo di Controllo è eletto dall'Assemblea che provvede altresì alla nomina di due supplenti per l'ipotesi in cui l'Organo abbia composizione collegiale e di un Sostituto per l'ipotesi di Organo di Controllo in composizione monocratica.

Uno dei componenti dell'Organo di Controllo in composizione collegiale ed uno dei supplenti, ovvero l'Unico Componente ed il relativo Sostituto qualora l'organo abbia composizione monocratica, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2.397, comma secondo, del Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 de "Il Codice".

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo, collegiale o monocratico, resta in carica tre anni, salvo dimissioni o decadenza. Qualora nel corso del mandato uno o più di detti componenti dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo vi subentra il supplente che ha ricevuto il maggior numero di voti ovvero quello in possesso dei requisiti di Legge, o il sostituto se trattasi di Organo monocratico.

Art. 13 - Incompatibilità

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 14 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio

verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 15 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia



[Handwritten signature]

[Large handwritten signature: Augusto Fregues]

